

Conseguenza dunque di questa variazione di redazione era che doveva darsi a quei 14 centesimi che formano il limite per le provincie di censo lombardo l'interpretazione di cui parlava l'onorevole Marchetti, e questa interpretazione veramente io diedi, cioè a dire che in questi 14 centesimi dovessero essere compresi il decimo di guerra e le spese di riscossione. Onde nasce che, essendo stato interrogato da taluno che cosa significassero questi 14 centesimi, io espressi l'opinione che testè indicava l'onorevole Marchetti. Ora pare che i miei colleghi della Commissione intendano l'aumento come io diceva per ciò che riguarda l'alinea precedente, ma l'intendano diversamente per l'alinea indicato dall'onorevole Marchetti. Mi permetteranno quindi i miei colleghi della Commissione, che in questa questione io mi divida da loro, e che voti con l'onorevole Marchetti, e che preghi la Camera di tener conto delle circostanze particolari dei circondari in questione, che vennero esposte con tanto calore.

DEPRETIS. Meno male.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Quando io ho esposto le ragioni che mi indussero ad accettare il progetto della Commissione ho indicato eziandio che questo progetto aveva pure un inconveniente, e questo era che, ripartendo egualmente l'aumento dell'imposta tanto sulle provincie liguri quanto sulle piemontesi e su quelle di censo lombardo, le provincie di censo lombardo sarebbero state per questa combinazione aggravate a sgravio delle altre, e la loro quota poteva eccedere proporzionalmente quella di Lombardia e che quindi si era voluto mettervi un limite. E se non m'inganno, ho detto pure che questo portava una diminuzione al provento della tassa di questo compartimento di circa 300,000 lire. Ora, l'aver tradotto in cifra questo concetto, questa differenza, mostra chiaramente che io non intendeva che nei 14 centesimi fosse compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione, giacchè se io intendessi che fosse compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione, sarebbero forse 600,000 lire che sarebbero levate dal compartimento piemontese.

DEPRETIS. Vengono sulle altre provincie.

BERTEA. E siccome i beni non censiti vanno a sgravio del compartimento...

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non si prevalga l'onorevole Bertea d'una discendenza speciale che noi crediamo di usare lasciando il provento dei beni non censiti a vantaggio di questo compartimento, per ritorcere l'argomento contro di noi. Egli vede che pei beni esenti, i quali in molte altre provincie sono numerosi e rendono molto, noi abbiamo tenuto fermo a ciò che l'erario solo ne fruisca i proventi. Invece noi abbiamo detto: i beni non censiti nel Piemonte cioè nel compartimento n. 1, vadano a sgravio del compartimento medesimo, ma prima debbono compensare la perdita che si fa nelle provincie di censo lombardo. Io credo poi che ci è anche da considerare una cosa: questo censimento dei beni non censiti sarà egli fatto così rapidamente, così improvvisamente che l'erario ne abbia immediatamente

reale compenso? Io me ne appello all'onorevole Bertea, che è uomo esperto in questa materia, e me ne appello a tutti i membri delle antiche provincie, e mi dicano se credono che vi sia, per esempio nel 1864, la possibilità di censire tanti beni i quali rendano 600,000 lire all'erario: io mi permetto di dubitarne, e vedo che essi stessi mi fanno segni negativi.

MAZZA. Si parla dei proventi dei beni esenti.

MARCHETTI. Io non mi aspettava tanta asprezza di trattamento nè per parte del Ministero, nè per parte della Commissione.

La Commissione conosce pienamente in quali condizioni censuarie si trovino quei territori che hanno censo lombardo; la Commissione ed il Ministero sanno che la diminuzione del terzo dell'aggravio portata in favore delle antiche provincie in forza dell'emendamento Jacini-Commissione non può essere estensibile ai territori ex-lombardi in vista appunto del *maximum* loro assegnato. Epperò io avevo ragione di credere che, anche in contemplazione dell'esclusione da questo vantaggio, il limite stabilito dovesse essere comprensivo del decimo di guerra e delle spese di riscossione.

Ad ogni modo io spero che la Camera sarà più benevola e più giusta della Commissione e del Ministero, e che accoglierà il mio emendamento.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia questo emendamento dell'onorevole Marchetti, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole *imposta principale* del terzo capoverso dell'articolo 3 le seguenti: « compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione. »

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Tutti gli emendamenti che ho sin qui annunziati alla Camera sarebbero esauriti; imperocchè quello ancora che sarebbe rimasto dell'onorevole Depretis ei l'ha ritirato.

Sarebbe ora stato deposto sul banco della Presidenza un emendamento dell'onorevole Lanza.

BERTEA. Per chiarezza di redazione converrebbe dire: « esclusi il decimo di guerra e le spese di riscossione. »

ALLIEVI, relatore. Io credo che la locuzione che vuol introdurre l'onorevole Bertea sia pericolosa, perchè già quando si parlò dell'imposta sui fabbricati urbani si disse: *imposta principale*; quando si parlò di contingenti all'articolo 1 che abbiamo votato si disse: *l'imposta principale*, ecc., non compreso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

Dunque tutte le volte che si parla semplicemente di imposta principale è sottinteso che non sono compresi nè il decimo di guerra, nè le spese di riscossione. Se noi lo diciamo invece una volta, allora si crederà che le altre volte in cui non si richiama la stessa espressione si vogliano dalla legge conseguenze diverse.